



UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI MONZA E DELLA BRIANZA

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE

Numero 61 del 20-11-2024

OGGETTO:	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1 L. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE D&O DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER ATTI O COMPORTAMENTI DANNOSI CON LA COMPAGNIA ASSICURATIVA CHUBB EUROPE GROUP. DECISIONE DI CONTRARRE EX ART. 17, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 36/2023. APPROVAZIONE DELLA RELATIVA SPESA PARI A € 8.143,30 (IVA ESCLUSA). CIG B93D5C8547
----------	--

VISTI:

- La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto l'attribuzione alle Province delle funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- La delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, a seguito della quale la Provincia di Monza e Brianza, con decorrenza dal 7 luglio 2011, ha costituito l'Azienda Speciale - Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi"*;
- Il D.Lgs. n. 36/2023 *"Codice dei contratti pubblici"* ss.mm.ii.;
- Il *Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee in attuazione del D.Lgs. n. 36/2023*, approvato con Delibera n. 23 del 22/07/2024 dal CdA ATO-MB;

PREMESSO che:

- a seguito di quotazione, con determina n. 71 del 28/11/2024 è stato affidato il contratto di copertura assicurativa per la responsabilità extracontrattuale per atti o comportamenti dannosi a favore dell'ATOMB e che occorre assicurare l'Ente dal medesimo rischio;
- con Determina n. 56 del 22/11/2023 è stato affidato l'incarico quinquennale di brokeraggio assicurativo alla società AON spa;

CONSIDERATO che il periodo di copertura della summenzionata polizza assicurativa per la Responsabilità Extracontrattuale per atti o comportamenti dannosi si estendeva dal 30/11/2024 al 30/11/2025 la quale comprendeva i seguenti contenuti contrattuali:

- a) premio lordo per il periodo indicato pari € 8.145,00 comprensivo di: spese di pubblicità per il ripristino del danno di immagine € 750.000,00; Spese e costi personali in caso di Ordine Restrittivo € 500.000,00 per persona e in aggregato al 50% del limite di indennizzo; Gestione della crisi con autorità di Vigilanza € 500.000,00, parte del limite di indennizzo; Presenza in Udienza € 250.000, parte del limite di indennizzo;

- b) estensione della copertura assicurativa per reclami diretti nei confronti dell'ATO-MB anziché delle persone fisiche (retroattività illimitata; franchigia; sottolimite per i costi di emergenza; spese di pubblicità per il ripristino del danno da immagine; spese legali per lesioni personali e danni ai beni; spese legali per inquinamento; maggior termine per la notifica dei reclami sino a 60 mesi);
- c) estensione "RC Datoriale" che copre eventuali richieste di risarcimento relative al rapporto di lavoro nei confronti dell'ATO-MB alle seguenti condizioni: costi di formazione e di programma; retroattività illimitata; franchigia; sottolimite per i costi di emergenza; perdita dati dipendenti; spese per ripristino della reputazione; maggior termine per la notifica dei reclami sino a 60 mesi;

DATO ATTO che:

- è stato chiesto alla compagnia assicurativa CHUBB la copertura della Responsabilità Extracontrattuale per atti o comportamenti dannosi alle medesime e precedenti condizioni normative ed economiche con decorrenza dal 30/11/2025 e con scadenza al 30/11/2026;
- il premio lordo della polizza assicurativa per il periodo indicato è stato stimato pari ad € 8.145,00 (Iva esente) come da corrispondenza depositata agli atti tramite portale di e-procurement;

RITENUTO che il costo della copertura per la polizza assicurativa in oggetto pari ad € 8.143,30 (Iva esente a norma dell'art. 10 del d.p.r. 633/1972):

- corrisponde alla somma da versare ai sensi dell'art. 118 del D.lgs 209/2006 al Broker Aon Spa, il quale è autorizzato a incassare i premi per conto della compagnia assicurativa;
- sia da ritenersi economicamente vantaggioso, proporzionale e congruo rispetto alla tipologia di copertura assicurativa richiesta; alla durata di validità della polizza ed ai termini contrattuali generali;

EVIDENZIATO che:

- non sussiste l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023 in base all'importo del presente servizio;
- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Azienda Speciale può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, let. b del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

VERIFICATA la regolarità contributiva del fornitore sul sito dell'INAIL e/o INPS, con apposito DURC ONLINE;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di poter procedere con l'affidamento diretto per la copertura assicurativa in oggetto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche alla società CHUBB EUROPEAN GROUP SE, per il tramite del Broker Aon Spa, filiale di Milano – Via Calindri, n. 6 Partita IVA: 11274970158 - Codice Fiscale: 10203070155, per il costo totale pari ad € 8.145,00 (Iva esente);

ACQUISITO il B93D5C8547;

DATO ATTO che si procederà al pagamento del canone mensile tramite bonifico bancario a norma della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii;

VISTO il "Regolamento di Contabilità dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza", approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 26 del 20/12/2023;

ACCERTATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2024 e pluriennale 2024/2026, approvato con delibera del CdA n. 23 del 04/12/2023;

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto

DETERMINA

1. di affidare copertura assicurativa per la Responsabilità extracontrattuale D&O per atti o comportamenti dannosi con la compagnia assicurativa CHUBB EUROPEAN GROUP SE, per il tramite del Broker Aon Spa, filiale di Milano – Via Calindri, n. 6 Partita IVA: 11274970158 - Codice Fiscale: 10203070155;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18 co. 1 D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ex art. 50, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza telematica secondo l'uso commerciale;
3. di approvare la spesa complessiva di € 8.143,30 (Iva esente) dando atto che la stessa è compatibile con le previsioni di bilancio di previsione annuale 2025e pluriennale 2025-2028 (Impegno 57/2025; impegno 22/2025);
4. di dare atto che si procederà al pagamento della quota dell'importo complessivo di € 8.145,00 (Iva esente) tramite bonifico bancario;
5. di dare atto che all'acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG B93D5C8547;
6. di pubblicare il presente provvedimento sull'Albo Pretorio on line dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza ai fini della sua efficacia così come stabilito dal D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
7. di trasmettere alla banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, le informazioni relative al presente affidamento così come stabilito dal d.lgs. 36/2023.

*Il Direttore Generale
Dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale
della Provincia di Monza e della Brianza
Dott.ssa Erica Pantano*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i.